



ASSICURAZIONE CAVALLI

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE CAVALLI

DEFINIZIONI

Nel testo contrattuale si intendono per:

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente

La persona fisica o giuridica con la quale é stipulato il contratto.

Comunicazione/i scritta/e

Solo le comunicazioni effettuate dal Contraente all'Impresa, o viceversa, solamente tramite telegramma, telefax, telex e lettera raccomandata R.R..

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il caso di morte dei cavalli assicurati avvenuta, durante il periodo di validità del contratto e sul territorio italiano, a seguito di:

- *infortunio*, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili;
- *malattia*, comune o contagiosa che si manifesti durante il corso del contratto di assicurazione.

L'Impresa, in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dal certificato veterinario dallo stesso prodotto, si obbliga, nei termini ed alle condizioni del presente contratto, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato e nei limiti delle somme assicurate relativamente a ciascun cavallo, a corrispondere al Contraente il valore assicurato o il valore venale, se inferiore, di detto cavallo al momento dell'infortunio o del manifestarsi della malattia che ne abbia causato la morte.

Art. 2 - Estensioni di garanzia

La garanzia è altresì estesa ai casi di:

- abbattimento di necessità, non procrastinabile, dell'animale:
 - a) su ordine della competente Autorità Sanitaria in base alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;
 - b) quando l'abbattimento immediato dell'animale sia stato dichiarato necessario, con certificato, del veterinario di servizio sui campi di gara;
 - c) su autorizzazione dell'Impresa;



- morte per, o a seguito di parto, con indennizzo limitato al solo valore della fattrice;
- morte verificatasi durante il soggiorno dei cavalli assicurati nei paesi dell'Europa Occidentale, a condizione che il Contraente abbia preventivamente avvisato l'Impresa, con comunicazione scritta, del trasferimento del cavallo con l'indicazione della località e del presunto periodo di permanenza;
- morte a seguito di qualsiasi operazione chirurgica e/o inoculazione eseguita da un veterinario il quale certifichi che essa si è resa immediatamente necessaria e non procrastinabile, in seguito ad infortunio o malattia manifestatisi durante il corso dell'assicurazione, con l'intento di salvare la vita all'animale;
- morte a seguito di operazioni chirurgiche, eseguite da un veterinario e non necessarie a salvaguardare la vita dell'animale, a condizione che il Contraente abbia richiesto ed ottenuto dall'Impresa, con comunicazione scritta, la relativa autorizzazione, e pagato il sovrappremio convenuto;
- morte durante il trasporto degli animali a mezzo di veicoli terrestri e/o aerei appositamente attrezzati.

Art. 3

Delimitazione della assicurazione

L'impresa non è obbligata in caso di:

- a) morte dei cavalli assicurati, quando vengono adibiti ad uso diverso da quello dichiarato nel contratto di assicurazione;
- b) morte causata o derivata direttamente o indirettamente da:
 - 1 - malattie intervenute nei primi quindici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto;
 - 2 - malattie o difetti fisici preesistenti all'inizio dell'assicurazione e non dichiarati;
 - 3 - peste equina.
 - 4 - dolo o colpa grave del Contraente, dei suoi dipendenti, di persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, o di chiunque altro al quale l'animale è stato affidato.
 - 5 - lesioni dolose causate da terzi, avvelenamento, furto, scioperi, tumulti popolari, occupazioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamenti ambientali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 6 - attività agonistiche non autorizzate dall'U.N.I.R.E. o suoi Enti derivati.

Art. 4

Durata del contratto - Pagamento del premio

Il contratto è stipulato per la durata in esso indicata e termina, senza tacito rinnovo, alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed in nessun caso prima della decorrenza fissata nel contratto.

Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la Direzione dell'Impresa ovvero presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il premio è annuo ed indivisibile e quindi interamente dovuto anche se l'Impresa ne concede il frazionamento in due o più rate.

Art. 5

Variazione nella persona del Contraente

Il Contraente stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti ad adempiere alle obbligazioni risultanti dal contratto sino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità, dopo di che l'assicurazione continua con l'erede, o gli eredi, cui è stato assegnato il soggetto assicurato.

In caso di modifica della ragione sociale o fusione di società, il contratto continua con l'Impresa nella sua nuova forma o denominazione.

In caso di messa in liquidazione o scioglimento, il contratto continua fino alla definitiva liquidazione.

Le variazioni intervenute devono essere comunicate, con comunicazione scritta, all'Impresa entro quindici giorni dal loro verificarsi.

All'Impresa è riconosciuta la facoltà, nei trenta giorni successivi, di recedere dal contratto provvedendo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo.

Art. 6

Vendita o cessione di un cavallo assicurato

In caso di vendita o cessione di un cavallo assicurato, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Impresa.

Nel caso l'animale sia l'unico assicurato, l'assicurazione cesserà immediatamente e l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo.

Nel caso l'animale non sia l'unico assicurato, l'assicurazione continuerà i suoi effetti con l'esclusione del soggetto venduto o ceduto e l'Impresa farà luogo al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo, relativo all'animale venduto o ceduto.

Art. 7

Riduzione del valore assicurato

È facoltà del Contraente e dell'Impresa, qualora sussistano giustificati motivi, di richiedere, in ogni tempo e con comunicazione scritta, la riduzione del valore assicurato di un cavallo indicato in polizza.

È altresì facoltà della parte che non intenda accettare la riduzione di recedere dal contratto nei quindici giorni successivi al pervenimento della richiesta di riduzione di valore.

L'Impresa, in caso di recesso intimato dalla stessa o dal Contraente, provvederà al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto di due dodicesimi del premio annuo, e, in caso di riduzione del valore, provvederà al rimborso di una quota proporzionale del premio riferito al restante periodo di garanzia.

Art. 8

Obblighi del Contraente

Il Contraente ha l'obbligo di:

- a) consentire, in qualsiasi momento, che l'Impresa proceda, a mezzo di veterinari o consulenti dalla stessa indicati, a visitare i cavalli assicurati od ispezionare i luoghi di loro stazionamento, di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, di seguire le norme e le prescrizioni che gli venissero indicate;
- b) notificare immediatamente all'Impresa, con comunicazione scritta, ogni circostanza che possa influire sul rischio e sul valore dei cavalli assicurati;
- c) prendersi cura in ogni momento dei cavalli assicurati;
- d) dare immediato avviso all'Impresa, con comunicazione scritta, del verificarsi delle ipotesi previste ai precedenti art. 5 e 6;
- e) comunicare all'Impresa, all'atto della stipula del presente contratto, l'eventuale esistenza di altre polizze con le quali i cavalli indicati nel contratto siano assicurati, in tutto o in parte, presso altre Società, precisando la denominazione della Società assicuratrice, il valore coperto da tale assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- f) dare immediata comunicazione scritta all'Impresa, di eventuali nuovi contratti di assicurazione stipulati per i cavalli indicati nel presente contratto, nel corso di durata dello stesso, con altre Società assicuratrici;
- g) In caso di infortunio o malattia che colpiscano uno dei cavalli assicurati:
 - 1) darne immediato avviso telegrafico alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, precisando la località dove trovasi il cavallo;
 - 2) sottoporre immediatamente ed a proprie spese il cavallo assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da trasmettere, entro le ventiquattro ore alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto; nei casi gravi il Contraente preavvertirà telegraficamente la Direzione dell'Impresa, ovvero l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, del contenuto del

rapporto medesimo;

- 3) consentire ed agevolare i controlli disposti dall'Impresa, con propri consulenti, attenendosi anche alle eventuali prescrizioni degli stessi ed acconsentendo al trasferimento dell'animale per le necessari cure;
- 4) in caso di malattia contagiosa, adottare i provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità Sanitaria.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 9

Modalità di denuncia - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di morte di un cavallo assicurato, il Contraente deve:

- 1 - disporre per l'immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario da esso indicato;
- 2 - darne immediato avviso telegrafico alla Direzione dell'Impresa, ovvero all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, precisando la località dove trovasi il cavallo;
- 3 - tenere le spoglie a disposizione dell'Impresa salvo documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 4 - trasmettere all'Impresa copia del rapporto redatto dal veterinario, da esso incaricato, attestante le cause e le modalità del decesso non ch  gli esiti dell'autopsia che dovr  essere fatta collegialmente con un veterinario incaricato dall'Impresa.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 10

Pagamento dell'indennit  - Diritto di surrogazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i necessari accertamenti, l'Impresa proceder  alla liquidazione dell'indennit  dovuta ai sensi dell'art.1 del presente contratto con l'applicazione di una franchigia fissa indicata in polizza.

L'indennizzo viene liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi che spettassero al Contraente da parte dello Stato, Regione, Provincia o Comune.

L'Impresa si riserva il diritto di surrogazione, a norma dell'art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili della morte del cavallo fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 11

Clausola compromissoria - Arbitrato in caso di controversie

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - per mezzo di due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; se i periti non possono accordarsi ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Il Collegio arbitrale risiede a scelta dell'Impresa in Milano o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e del Contraente in parti uguali.

Art. 12

Recesso dal contratto

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto del risarcimento, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13

Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio del contratto ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 14

Competenza territoriale

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 11 è competente, esclusivamente a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria di Milano, ovvero quella del luogo ove ha sede l'Agenzia dell'Impresa cui è stato assegnato il contratto.

Art. 15

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 C.E. P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966